

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo - Proroga per il 2020

1 PREMESSA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il DM 5.6.2020, pubblicato sulla *G.U.* 23.7.2020 n. 184. Tale decreto proroga, per l'anno 2020, l'aumento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, nelle misure previste dall'art. 1 co. 2 del DM 26.1.2016, ossia, rispettivamente, del 7,65% e del 7,95%.

2 AMBITO APPLICATIVO DELLE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

2.1 PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA SPECIALE

L'art. 34 co. 1 del DPR 633/72 prevede che i produttori agricoli determinino in modo forfetario la detrazione dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A, parte I, allegata al medesimo DPR 633/72, applicando all'ammontare imponibile di tali operazioni le specifiche percentuali di compensazione individuate con decreto ministeriale per le diverse tipologie di beni.

L'ammontare detraibile determinato forfetariamente è poi sottratto dall'imposta a debito calcolata applicando all'ammontare imponibile le aliquote IVA ordinariamente previste dal DPR 633/72.

In base a tale regime, quanto più sono elevate le percentuali di compensazione, e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente.

2.2 PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO E CONFERIMENTI DI BENI AGRICOLI

Ai sensi del medesimo art. 34 co. 1 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione assumono la funzione di aliquota IVA per:

- le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate da produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- i conferimenti di prodotti agricoli e ittici dai soci alle cooperative, ai loro consorzi o ad altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 (purché entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale).

2.3 PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA ORDINARIO

Le percentuali di compensazione non sono utilizzate dai produttori agricoli che, pur in presenza dei requisiti per avvalersi dei regimi IVA speciali previsti dall'art. 34 del DPR 633/72, optano per l'applicazione del regime IVA ordinario ai sensi dell'art. 34 co. 11 del medesimo decreto.

2.4 MUTAMENTO DEL REGIME DI DETRAZIONE

Le percentuali di compensazione sono rilevanti anche ai fini della rettifica della detrazione IVA in caso di mutamento del regime di detrazione, ossia:

- in caso di passaggio dal regime IVA speciale a quello ordinario;
- in caso di revoca del regime ordinario e rientro nel regime IVA speciale.

Ai sensi dell'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento del passaggio al nuovo regime e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.

Ai fini della rettifica occorre applicare sul valore normale dei prodotti agricoli e ittici in giacenza alla data del 31 dicembre le percentuali di compensazione vigenti alla medesima data (cfr. C.M. 24.12.97 n. 328 e C.M. 19.6.98 n. 154). L'importo risultante è:

- detraibile in caso di passaggio dal regime IVA speciale al regime ordinario;
- a debito in caso di passaggio dal regime ordinario al regime speciale.

3 PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE PER BOVINI E SUINI

A regime, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate, rispettivamente, nelle seguenti misure:

- 7% (DM 30.12.97);
- 7,3% (DM 23.12.2005).

Tuttavia, per l'anno 2016, tali percentuali sono state innalzate (con DM 26.1.2016, emanato in attuazione dell'art. 1 co. 908 della L. 208/2015) al:

- 7,65%, per le cessioni di bovini;
- 7,95% per le cessioni di suini.

Ciò allo scopo di incrementare l'ammontare della detrazione forfetaria spettante ai produttori agricoli in regime IVA speciale che effettuano le suddette cessioni.

Successivamente, l'innalzamento è stato prorogato per l'anno 2017 (DM 27.1.2017, emanato in attuazione dell'art. 1 co. 45 della L. 232/2016).

L'art. 1 co. 506 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha poi disposto l'innalzamento delle suddette percentuali per gli anni 2018, 2019 e 2020, a condizione che gli aumenti non comportino minori entrate in misura superiore a 20 milioni di euro annui.

Nello specifico, la norma prevede che tali percentuali siano aumentate, per dette annualità, in misura non superiore al 7,7% per le cessioni di bovini e all'8% per le cessioni di suini, mediante decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In attuazione della L. 205/2017, l'innalzamento delle percentuali nelle misure del 7,65% e del 7,95% è stato quindi prorogato:

- per il 2018, con il DM 2.2.2018;
- per il 2019, con il DM 29.3.2019.

3.1 PERCENTUALI APPLICABILI NEL 2020

Con il DM 5.6.2020, anch'esso emanato in attuazione dell'art. 1 co. 506 della L. 205/2017, l'incremento delle percentuali di compensazione per bovini e suini è stato prorogato anche per l'anno 2020. Dunque, anche per tale annualità, le percentuali in esame sono fissate nelle seguenti misure:

- 7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compresi gli animali del genere bufalo);
- 7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

In considerazione del limite di spesa stabilito dalla legge di bilancio 2018, non è stato previsto un ulteriore incremento delle stesse, fino al limite massimo ammissibile (rispettivamente, del 7,7% e dell'8%).

Si ricorda che le cessioni di bovini e suini vivi sono soggette ad aliquota IVA del 10%.

3.2 EFFICACIA RETROATTIVA

Ai sensi dell'art. 2 del DM 5.6.2020, la proroga dell'aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi ha efficacia retroattiva, dall'1.1.2020. Pertanto, le percentuali in argomento sono applicabili alle operazioni effettuate a partire da tale data e fino al 31.12.2020.

Occorre, a tal fine, fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Si ricorda, tuttavia, che per i conferimenti di prodotti agricoli e ittici dai soci (operanti in regime speciale) alle cooperative e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il

momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata.

Poiché il decreto ha lasciato invariate le misure delle percentuali, confermando quelle valide per il 2019, i produttori agricoli dovrebbero aver applicato, già nei primi mesi del 2020, le percentuali di compensazione poi confermate con il DM 5.6.2020. In tal caso, stante l'efficacia retroattiva delle disposizioni, non potranno essere soggetti a sanzioni.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli operatori abbiano applicato, erroneamente, percentuali di compensazione inferiori rispetto a quelle successivamente definite, dovranno effettuare le necessarie rettifiche. Ad esempio, nel caso dei produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 co. 1 del DPR 633/72, che abbiano operato la detrazione IVA in misura inferiore a quella spettante, la differenza tra l'imposta versata e l'imposta dovuta potrà essere recuperata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021).

Invece, nel caso di cessioni effettuate da produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, con applicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta, occorrerà che il cessionario emetta una nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72.